



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 3.29

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro cinque giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio. 3. Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la nomina del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungera' da presidente, sorteggiandolo tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. 4. Qualora le parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2:

a) ciascuna delle parti puo' designare un arbitro, che non puo' svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e

b) qualora una parte non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla parte in applicazione dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. 5. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati per i fini di cui al paragrafo 4:

a) qualora entrambe le parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro, che non puo' esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla parte che ha omissso di scegliere il proprio arbitro; oppure

b) qualora soltanto una delle parti abbia proposto un elenco di persone a norma

dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte puo' scegliere un arbitro, che non puo' esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte. 6. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito dal paragrafo 3, il presidente e' scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano soggetti ne' dell'una ne' dell'altra parte. 7. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui e' nominato l'ultimo dei tre arbitri. 8. La sostituzione degli arbitri puo' avvenire solo per le ragioni di cui alle regole da 18 a 25 dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale) e in conformita' delle procedure ivi previste.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

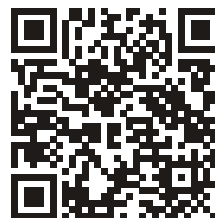
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.29>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it